

Emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

5 febbraio 2014

Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

Indice

[Contenuto](#) | [Tipologia del provvedimento](#) | [Specificità ed omogeneità delle disposizioni](#) | [Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione](#) | [Chiarezza e proprietà della formulazione del testo](#) |

Contenuto

Il decreto-legge reca un complesso di interventi per lo più riconducibili alla materia tributaria. In particolare:

l'**articolo 1** disciplina l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;

l'**articolo 2** interviene su diversi aspetti della materia tributaria e contributiva;

l'**articolo 3**: ai **commi da 1 a 4** disciplina la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nella regione Emilia Romagna (articolo 3); ai **commi 5, 6 e 7** interviene, rispettivamente, in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione del gennaio 2014, di poteri del Commissario delegato al ripristino della

viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso novembre, e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile;

gli **articoli 4 e 5** contengono - rispettivamente - le disposizioni di copertura finanziaria e relative all'entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) 11 settembre 2008, n. 170.

In calce alla relazione illustrativa è allegata l'esenzione disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento. In base a tale disposizione, l'esenzione stessa può essere disposta, in particolare, in casi di straordinaria necessità ed urgenza. L'esenzione è qui tautologicamente motivata con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge reca un complesso di interventi che incidono sulla materia tributaria, introducendo - come accennato nel paragrafo relativo al contenuto - norme in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta

all'evasione fiscale (**articolo 1**), in materia tributaria e contributiva (**articolo 2**) e in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nella regione Emilia Romagna (**articolo 3**); gli **articoli 4 e 5** intervengono invece, rispettivamente, in tema di copertura finanziaria e di entrata in vigore. A tali ambiti materiali non risultano riconducibili le disposizioni, contenute ai **commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3**, che intervengono, rispettivamente, in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione del gennaio 2014, di poteri del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso novembre, e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile, le quali, pur trovando menzione nella rubrica dell'articolo, non risultano contemplate né nell'intestazione né nel preambolo del decreto-legge.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche non testuali

Nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua generalmente gli opportuni coordinamenti con il previgente tessuto normativo, ricorrendo alla tecnica della novellazione; un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, si registra:

all'**articolo 1**, ove:

il **comma 2** fa sistema con le novelle recate dal comma 1 al decreto-legge n. 167/1990, in materia di emersione e rientro di capitali **detenuti all'estero**;

il **comma 3, lettera b)** amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 346,

lettera e) della legge n. 244/2007, in materia di assunzioni nell'Agenzia delle dogane.

all'**articolo 2, comma 3**, in materia di riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che fa sistema con le previsioni dell'articolo 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Modifica di norme di recente approvazione

L'**articolo 2, comma 1** e l'**articolo 3, comma 6** – rispettivamente – modificano in più punti ed integrano la recente legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). Come già segnalato, l'**articolo 2, comma 3** fa sistema con l'articolo 1, comma 128 della medesima legge.

Si tratta di una circostanza che costituisce – a giudizio del Comitato – una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente.

Disposizione formulata in termini di interpretazione autentica

*Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare l'**articolo 2, comma 4** (in materia di tributi applicabili alle stazioni radioelettriche) in termini di novella* all'articolo 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, anche in considerazione del fatto che, intervenendo in materia tributaria, non potrebbe comunque avere effetti retroattivi, a norma del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

L'articolo 1, comma 2 recita: "L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica".

L'articolo 3, comma 1 dispone: "Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

Stati di emergenza

I primi 5 commi dell'**articolo 3** intervengono con riguardo agli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014. In particolare:

il **comma 1** agisce – *con una sorta di ossimoro* – “Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, ancorché tale procedura preveda semplicemente una deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio (procedura peraltro seguita anche ai fini dell’adozione del decreto-legge), formulata anche su richiesta del Presidente della Regione interessata e comunque acquisitane l’intesa;

il **comma 5**, nell’affidare competenze derogatorie dell’ordinamento al Presidente della Regione Emilia-Romagna in tema di smaltimento dei rifiuti causati dall’alluvione, sembrerebbe presupporre la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina del Presidente a Commissario straordinario del Governo per l’alluvione.

Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di esplicitare l’attribuzione di tale funzione commissariale al Presidente della Regione, nel contempo indicando nel dettaglio le norme in materia di rifiuti cui è autorizzato a derogare.

Analogamente, all'**articolo 3, comma 6**, che novella l’articolo 1, comma 123 della legge n. 147/2013, *andrebbe valutata l’opportunità di indicare espressamente “i poteri, anche derogatori”, attribuiti al Commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013.*

*Sia al **comma 5**, sia al **comma 6**, infatti, la devoluzione dell’individuazione delle norme da derogare e dei poteri derogati – rispettivamente – al Presidente della Regione Emilia-Romagna e ad una ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile*

configurano una sorta di delegificazione spuria che non appare rispondente al sistema delle fonti.

*Infine, al **primo periodo** del medesimo **comma 5**, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare le disposizioni cui si deroga classificando i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale come "rifiuti urbani".*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

*All'**articolo 1, comma 2, ultimo periodo**, andrebbe valutata l'opportunità di demandare la definizione di criteri e modalità di ripartizione tra le diverse finalità e di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle risorse derivanti dall'emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, a decreti di natura regolamentare del Ministro competente (cioè del Ministro dell'economia e delle finanze), piuttosto che ad un atto di natura politica come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*
